

LEGGE 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Vigente al: 4-10-2019

Art. 2.

15. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi.

A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente,

- inferiore a lire 16 milioni
- incrementato fino a 22 milioni in presenza del coniuge
- e in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico

REDDITO MINIMO in €

16.000.000 = 8.263,31 € (SINGOLO)

22.000.000 = 11.362,06 € (con CONIUGE)

1.000.000 = 516,46 (per ogni FIGLIO a carico)